

Depositata minuta
oggi 7 DIC. 2006
IL CANCELLIERE



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PESCARA

06
N. Sentenza
Fasc. n.
Cron. n.
Rep. n.

ACCESSI DIRITTI PER
URTO MEDIANTE
APPLICAZIONE DI MARCHE
SULL'ORIGINALE DELL'UFFICIO.
04 GEN. 2007



Il Giudice Unico Dott. Enzo Turco ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n° del R.G.A.C.C. dell'anno 2004

PROMOSSA DA

[redacted] a.s. nonché [redacted] in proprio con domicilio eletto in Pescara presso lo studio dell'avv. Emanuele Argento che li rappresenta e difende per delega a margine dell'atto introduttivo

attori

CONTRO

[redacted] con domicilio eletto in Pescara presso lo studio dell'avv. Vincenzo Di Baldasso che la rappresenta e difende per delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

convenuta

OGGETTO : accertamento saldo conto corrente e restituzione somme .

CONCLUSIONI :

i procuratori delle parti si riportano alle rispettive richieste e difese.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 10 luglio 2004 la [redacted] di [redacted] 29

[redacted] S.p.A. [redacted] in proprio convenivano in giudizio la [redacted] S.p.A. esponendo che :

- [redacted] aveva intrattenuto rapporti di conto corrente bancario con [redacted]

[redacted] in particolare in relazione ai conti n. 27/3837 e 27/4211 ;

-a detti conti ed alla corrispondente apertura di credito erano stati applicati tassi ultralegali non dovuti in mancanza di idonea convenzione, la capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione del divieto dell'anatocismo, l'illegittimo addebito per commissione di massimo scoperto e l'errata contabilizzazione delle valute ;

tanto premesso chiedeva parte attrice ricostruirsi dall'origine all'attualità il rapporto intercorso la convenuta e dichiararsi quale fosse il legittimo saldo del rapporto in oggetto, condannando la convenuta alla restituzione delle somme a credito della attrice .

Costituitasi in giudizio la [redacted] [redacted] eccepiva in via preliminare la prescrizione del diritto vantato dagli attori, e nel merito chiedeva il rigetto della domanda attrice in quanto infondata eccependo la piena legittimità degli interessi applicati.

Dopo l'espletamento di c.t.u. precisate le conclusioni la causa veniva assegnata a decisione all'udienza del 26-09-2006.

La proposta domanda è fondata e deve pertanto essere accolta per quanto di ragione.

Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.

Sul punto è opportuno ricordare che il momento iniziale del termine prescrizionale decennale per il reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi decorre dalla chiusura definitiva del rapporto.

Difatti i contratti bancari con esecuzione ripetuta di più prestazioni, sono contratti unitari, che danno luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi; perciò la serie successiva di versamenti, prelievi ed accreditamenti non dà luogo a singoli rapporti (costitutivi od estintivi), ma determina solo variazioni quantitative dell'unico originario rapporto costituito tra banca e cliente (Cass. n. 10127 del 2005).

Ciò premesso in diritto gli attori hanno dedotto la illegittimità degli interessi ed addebiti applicati sotto i vari profili riportati in premessa.



In merito alla doglianza dell'attore relativa alla nullità della clausola che, nel caso di specie, stabiliva il tasso degli interessi dovuti, si deve ricordare il principio secondo il quale la convenzione di interessi dovuti in misura extralegale necessita della forma scritta "ad substantiam" (art. 1284 cod. civ.) va interpretato nel senso che il requisito della necessaria determinazione scritta degli interessi ben può essere soddisfatto anche "per relationem", attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purchè obiettivamente individuabili, per cui non potrebbe dirsi sufficientemente univoca la clausola che si limiti ad un mero riferimento "alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza.

Nella fattispecie tuttavia i contratti di apertura di credito, pur facendosi un generico riferimento, quanto ai criteri che avrebbero ispirato la determinazione degli interessi, alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza, indicavano espressamente il tasso applicato, e detto tasso fu via via modificato, con determinazioni che furono approvate dalla correntista.

Ne deriva che non è applicabile al caso di specie il tasso sostitutivo previsto dalla legge 154 del 1992.

In merito alla "commissione di massimo scoperto" deve ritenersi che la relativa pattuizione sia valida ed efficace se e in quanto espressamente indicata e quantificata.

Tale commissione è un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi nella prassi bancaria, in una misura percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta, e quindi sulle somme effettivamente utilizzate, ed ha una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo (Cass. 2002/11772).

Del resto la stessa Banca d'Italia, intervenendo in ordine alla rilevazione dei tassi, per l'individuazione della soglia usuraria, ha chiarito che la commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del T.E.G. e va rilevata separatamente ed espressa in termini percentuali; una volta riconosciuta alla commissione di massimo scoperto una sua autonoma funzione rispetto agli interessi, non appaiono sussistere valide ragioni per ritenere la nullità della clausola che la sancisce.

In ordine alla lamentata capitalizzazione trimestrale degli interessi in diritto occorre premettere che il giudicante aderisce alla corrente giurisprudenziale secondo la quale la clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 cod. civ.) e non su un uso normativo (ex artt. 1 ed 8 delle preleggi al cod. civ.), come esige l'art. 1283 cod. civ., laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva

alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi, "in mancanza di usi contrari".

Conseguentemente dovendo essere disapplicata la pattuizione intercorsa fra le parti in riferimento alla capitalizzazione degli interessi passivi su base trimestrale, per il periodo sino al 23-04-2000 deve procedersi alla quantificazione delle spettanze calcolate sulla base degli interessi convenzionali con capitalizzazione finale degli interessi.

Per il periodo successivo al 23-04-2000, nel quale risulta esservi stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori, deve invece, in applicazione della delibera C.I.C.R. del 09-02-2000, riconoscersi la legittimità della capitalizzazione trimestrale (non sembrano convincenti sotto tale profilo le deduzioni degli attori che vorrebbero una ulteriore determinazione delle parti, determinazione che appare invece superflua essendovi già un accordo in tal senso).

Tanto premesso nel caso di specie alla luce della documentazione prodotta e degli accertamenti svolti dal C.T.U., applicando i suddetti criteri per il calcolo degli interessi, risulta che al 23-06-2003 il conto corrente n° 3837/27 di competenza della [REDACTED]

[REDACTED] aveva un saldo attivo di € 84.964,59 .

Ne discende che la S. Paolo IMI S.p.A. deve essere condannata al pagamento in favore degli attori della somma di € 84.964,59 con gli interessi legali dal 10 luglio 2004 sino al saldo effettivo.

Le spese di causa, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza .

La presente sentenza deve essere dichiarata provvisoriamente esecutiva .

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 10 luglio 2004 dalla [redacted] [redacted] [redacted] nonchè [redacted] proprio, avverso la [redacted] condanna la [redacted], in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore degli attori della somma di € 84.964,59 con gli interessi legali dal 10 luglio 2004 sino al saldo effettivo, nonchè al rimborso in favore degli attori delle spese di causa che si liquidano in complessivi € 7.629,96, di cui € 2.629,96 per spese e per diritti ed € 5000,00 per onorari, oltre accessori come per legge e rimborso spese di c.t.u. ;

dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva .

Pescara li 23-12-2006

IL CANCELLIERE C2
(Dott.ssa Lorella A. Baldassarre)

Il Giudice Unico
(dott. Enzo Turco)

Depositato in Cancelleria
il 29 DIC. 2006
IL CANCELLIERE
(Dott.ssa Lorella A. Baldassarre)